Codice XST012

D.D. 27 giugno 2017, n. 616

Legge 15/02/1963 n.281 art.5 e s.m.i. - D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, art. 19 c. 9. Autorizzazione alla produzione di mangimi composti, completi o complementari senza integratori o integratori medicati - Ditta CEREALFIOCCHI S.R.L.: voltura.

Vista la richiesta di voltura a proprio nome dell'autorizzazione alla produzione di mangimi composti, completi o complementari, concessa con Autorizzazione Prefettizia prot.n. 1254/7.A.16/Sett. Del 26/08/2000 a favore della ditta CERALFIOCCHI DI MAERO CARLO&C. S.N.C., con sede legale ed amministrativa in Villanova Solaro (Cn) – Via Moretta n.38 – C.F./P.IVA 02355580040, da parte della ditta CEREALFIOCCHI S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Villanova Solaro (Cn) – Via Moretta n.38 – C.F./P.IVA 02355580040, a seguito di trasformazione societaria:

Visto l'Atto di Trasformazione della ditta CERALFIOCCHI DI MAERO CARLO&C. S.N.C. in CEREALFIOCCHI S.R.L. di cui all'atto notarile rogito notaio Di Sapio avv. Angelo - Repertorio n. 2.081 raccolta n. 1546 del 28/02/2017, registrato a Saluzzo il 01/03/2017 al n. 632 Serie 1T;

Acquisita la visura della C.C.I.A.A. della ditta CEREALFIOCCHI S.R.L. CF/P.IVA 02355580040;

Verificato che si tratta di voltura dell'autorizzazione in essere, senza modifiche nelle strutture e nel ciclo produttivo dello stabilimento, per cui non è necessario l'acquisizione del parere della commissione provinciale di cui agli artt. 4 e 5 della L. n.281 del 15/02/1963 e s.m.i. per l'accertamento della rispondenza delle attrezzature e dei requisiti igienico- sanitari del predetto stabilimento;

Visto l'art. 5 della L. 15/02/1963 n. 281 e s.m.i.;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Tutto ciò premesso:

visto l'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)" che prevede che siano riallocate in capo alla Regione Piemonte le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge medesima) nonché quelle già esercitate dalle Comunità montane in materia di agricoltura. All'elenco di cui all'allegato A si fa esplicito rinvio per quanto riguarda l'individuazione delle funzioni esercitate con il presente provvedimento;

vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 "L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 11" con la quale è stata fissata la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal primo gennaio 2016;

considerato che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 22-4193 del 14 novembre 2016, ai sensi

dell'art. 12 della L.R. 23/2008 e dell'art. 2 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008 e s.m.i, nelle more del perfezionamento del processo di riordino delle funzioni riallocate, ha istituito cinque strutture temporanee dirigenziali alle quali ascrivere le funzioni oggetto di riallocazione da svolgere a livello territoriale;

considerato che relativamente all'ambito territoriale della provincia di Cuneo quale struttura organizzativa incaricata allo svolgimento dei compiti sopra precisati è stata individuata la "struttura temporanea dirigenziale AGRICOLTURA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA di CUNEO" a partire dal 01/12/2016 sino al 31.12.2017, prorogabile qualora necessario e, inoltre, che la Giunta regionale con D.G.R. n. 23 – 4314 del 05/12/2016 ha conferito l'incarico di responsabile *ad interim* della Struttura temporanea XST012 "Agricoltura del territorio della Provincia di Cuneo" al Dr Paolo Balocco;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14,

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di prendere atto di tutto quanto sopra riportato;
- 2) di acconsentire, per quanto di competenza, alla voltura dell'autorizzazione della produzione di mangimi composti, completi o complementari, concessa alla ditta CERALFIOCCHI DI MAERO CARLO&C. S.N.C., con sede legale ed amministrativa in Villanova Solaro (Cn) Via Moretta n.38 C.F./ P.IVA 02355580040, a favore della ditta CEREALFIOCCHI S.R.L. con sede legale ed amministrativa in Villanova Solaro (Cn) Via Moretta n.38 C.F./ P.IVA 02355580040.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010.

Il Dirigente Dott. BALOCCO PAOLO